

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4305 del 09/08/2017
Oggetto	3^ Modifica AIA Biolchim
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4455 del 09/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 14095/2017

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Biolchim S.p.A. – 3^a Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per l'impianto IPPC di produzione di fertilizzanti di cui al punto 4.3 dell'Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Medicina (BO) - Via San Carlo n° 2130 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZATIVI E VALUTAZIONI

Premesso che all'azienda Biolchim S.p.A., con sede legale e impianto in Comune di Medicina (BO) - Via San Carlo n° 2130, è stato rilasciato il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di produzione di fertilizzanti;

Vista la domanda⁴ dell'Azienda del 10/05/2017 presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'atto autorizzativo vigente, relativamente a:

1. Dismissione del deposito interrato di contenimento delle acque reflue da lavaggio impianti, prima del termine imposto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale dei 30 anni di vita del manufatto, e sostituzione dello stesso con un deposito fuori-terra costituito da due serbatoi dotati di idoneo bacino di contenimento, con capacità complessiva di 70 m³ e posizionato presso il vertice sud-ovest della "tettoia ricovero imballi";
2. Spostamento dello stoccaggio del rifiuto EER 06 05 03 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02) in area opportunamente riservata, adiacente alla tettoia ricovero imballi;

Visti gli esiti della valutazione della "verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" ("pre-relazione di riferimento"), presentata dall'azienda in data 08/06/2015, ai sensi del DM 272/14, dai quali emerge che:

- La "pre-relazione" presentata risulta formalmente completa;
- La pavimentazione esterna dei piazzali risulta in buone condizioni di impermeabilizzazione;
- I serbatoi localizzati all'esterno del capannone sono dotati di bacini di contenimento;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con P.G. n° 164582 del 20/11/2014 dalla Provincia di Bologna, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-1786 del 13/06/2016 e con DET-AMB-2017- 1453 del 20/03/2017;

⁴ Assunta a gli atti con protocollo PGB0/2017/10204n del 10/05/2017;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Pratica SINADOC n° 14095/2017

- Le cisternette contenenti materie prime, sono localizzate in prossimità della canaletta grigliata posta a presidio del piazzale esterno, per la raccolta di eventuali sversamenti;
- I contenitori dei rifiuti risultano in buone condizioni e dotati di bacini di contenimento;
- La vasca interrata contenente le acque reflue di lavaggio impianti, viene periodicamente svuotata e il contenuto smaltito come rifiuto. Le verifiche annuali condotte sulla tenuta della vasca, inoltre, hanno evidenziato il buono stato di conservazione;
- In relazione alle materie prime individuate dal Gestore nella pre-relazione di riferimento, è stato verificato che non tutte quelle indicate sono riportate nei report annuali riferiti agli anni 2014-2016, presumibilmente perché sono state considerate tutte le materie prime che possono essere utilizzate presso l'installazione. I quantitativi considerati nella pre-relazione, inoltre, sono quelli potenzialmente presenti in stoccaggio e non i quantitativi massimi annuali prodotti o utilizzati dall'azienda, come indicato dal D.M. 272/2014; tuttavia, tale considerazione non modifica le fasi della valutazione circa l'obbligo di presentare la relazione di riferimento dal momento che gli stessi quantitativi potenzialmente stoccati in azienda, e considerati dal gestore per la valutazione, superano le soglie fissate dal Decreto;

Considerato che, si ritiene opportuno l'intervento di dismissione della vasca interrata, in quanto verrebbe eliminata una potenziale fonte di inquinamento del sottosuolo, dismettendo l'ultima vasca interrata ancora esistente in stabilimento;

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 164582 del 20/11/2014 e ss.mm.ii.;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **prendere atto degli interventi di dismissione del deposito interrato di contenimento delle acque reflue da lavaggio impianti e dello spostamento dello stoccaggio del rifiuto EER 06 05 03.**

Relativamente alla dismissione della vasca interrata di contenimento delle acque reflue da lavaggio impianti, si prescrive di provvedere ad una corretta bonifica e pulizia di tale manufatto, comunicando la dismissione ad ARPAE, con congruo anticipo, in modo che l'ente di controllo possa eseguire la verifica preventiva a riempimento della vasca;

Pratica SINADOC n° 14095/2017

2. Di dare atto che, la valutazione della "*Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento*" ("pre-relazione di riferimento") presentata dall'azienda, si è conclusa positivamente, escludendo il Gestore dall'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
3. Che il Gestore dell'impianto, deve provvedere ad aggiornare la Pre-relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM 272/2014, ogni qual volta vengano proposte delle modifiche che interessano le sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) o il processo produttivo se interviene sulle sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) o i presidi di tutela ambientale;
4. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico della ditta con la citata autorizzazione P.G. n° 164582 del 20/11/2014 e ss.mm.ii;
5. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO

P.O. Unità Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali

Stefano Stagni

(lettera firmata digitalmente)⁶

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.